



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 27/04/2021

FATTO

Estinto anticipatamente, in data 30.11.2018, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione, stipulato in data 26.4.2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia c.d. Lexitor e la pronuncia n. 26525 del Coll. coord., si rivolge all'Arbitro chiedendo: 1) il rimborso dell'importo complessivo pari ad euro 299,73, oltre interessi legali, a titolo di commissioni ed oneri assicurativi non maturati; 2) il risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, per il comportamento scorretto tenuto dall'intermediario e per violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie; 3) la verifica del costo effettivo del finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi di riferimento e, di conseguenza, l'adozione dei necessari provvedimenti nonché il risarcimento del danno in via equitativa. L'intermediario non si è costituito nel presente procedimento.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa, anzitutto, all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-*sexies* t.u.b.

Occorre ricordare che l'art. 125-*sexies* dà attuazione, nell'ordinamento italiano, all'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), la



cui interpretazione è stata recentemente puntualizzata dalla Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2019 – causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), nel senso che: *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*, per tali intendendosi – al lume della definizione recata dall’art. 3, lett. g, della stessa direttiva – *“tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”*.

Tale principio di diritto – statuito dalla Corte europea non soltanto sulla base argomenti testuali e sistematici, ma anche in virtù dell’esigenza di scongiurare pratiche elusive del diritto di rimborso anticipato del consumatore (propiziate dalla unilaterale determinazione dei costi e della loro ripartizione da parte degli intermediari) – è evidentemente incompatibile con l’orientamento in passato assunto da questo Arbitro: il quale, alla stregua degli indirizzi della Banca d’Italia rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2016, aveva invece stabilito – com’è noto – che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*), che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; per converso, questo Arbitro aveva reputato non rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata del finanziamento (cc.dd. *up front*).

Proprio al cospetto di tale incompatibilità dell’interpretazione offerta dalla pronuncia pregiudiziale emessa dalla Corte europea con il pregresso orientamento di questo Arbitro, il Collegio palermitano (ABF Palermo, n. 21686/2019) ha rimesso al Collegio di coordinamento la valutazione delle conseguenze della lettura dell’art. 16 direttiva 2008/48/CE avvalorata dalla Corte di Giustizia sulla validità degli attuali orientamenti dell’Arbitro: valutazione resa vieppiù incerta da una recente decisione della giurisprudenza di merito che, proprio con riguardo alla questione qui in esame, è stata incline a negare efficacia diretta alla sentenza pregiudiziale e, di riflesso, a reputarla irrilevante per il diritto interno, poiché interpretativa della sola norma della direttiva, non anche di quella nazionale, ossia dell’art. 125-sexies Tub (così, infatti, Trib. Napoli, 20.11.2019).

Non può trascurarsi, d’altro canto, la natura dichiarativa che suole attribuirsi alle sentenze emesse in sede di rinvio pregiudiziale, con conseguente applicabilità anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza, come appunto quello che ci occupa in questa sede.

Ebbene, movendo dalla duplice premessa che *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”* e che sussiste un indiscutibile primato del diritto europeo sul diritto nazionale, sancito dall’art. 11 Cost., il Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525 del 17 dicembre 2019, ha ritenuto l’interpretazione avanzata dalla Corte di Giustizia *“ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com’è sia all’art. 121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art. 3 della Direttiva, sia all’art. 125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art. 16*



par.1 della stessa Direttiva"; con il corollario che l'art. 125-sexies Tub, *"integrando la esatta e completa attuazione"* dell'art. 16 della Direttiva, *"va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi"*.

A tale interpretazione questo Collegio deve evidentemente uniformarsi. Del resto, lo stesso Tribunale di Napoli, in una più recente decisione (7.2.2020, n. 1340, reperibile presso il sito www.ilcaso.it; conf. anche Trib. Torino, 21.3.2020; Trib. Milano, 3.11.2020, Trib. Pavia, 12.11.2020 e, da ultimo, Trib. Mantova, 2.2.2021, tutte reperibili ivi) si è allineato alla lettura proposta dalla Corte di Giustizia.

Pertanto, in applicazione del principio di diritto statuito dalla Corte europea (e, come si è detto, inevitabilmente recepito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525/2019 e dalla più recente giurisprudenza di merito), devono considerarsi rimborsabili le due voci di costo richieste dal ricorrente, già qualificate come *up front* da questo Collegio in altra recente occasione (cfr. ABF Napoli, n. 1515/2021; ABF Palermo, n. 2232/2020; ABF Roma, n. 16894/2020). Lo schema contrattuale in esame ricalca, infatti, le indicazioni riportate nel protocollo Assofin, per cui *"gli intermediari prevedranno nel pricing l'esplicitazione, come componenti distinte del TAEG- al massimo - delle seguenti voci di costo (riportando la tabella di cui all'allegato A del presente protocollo): a. spese di istruttoria, che dovranno corrispondere ai costi effettivamente sostenuti in fase di istruzione della pratica, e oneri fiscali (questa voce, comprensiva delle due componenti, è da considerarsi up front), b. commissioni di intermediazione alla rete addebitate al cliente; queste sono, in linea generale, da considerarsi up front in quanto riconducibili ad attività che si concludono con l'erogazione del finanziamento, ferma restando la possibilità di prevedere eventuali componenti recurring (da motivare opportunamente)"*.

Acquisita dunque la rimborsabilità delle suddette voci di costo, va rilevato però che la loro natura *up front* incide, nel caso in esame, sul criterio di calcolo da applicare per la loro restituzione.

Tali commissioni "istantanee" si profilano infatti ontologicamente incompatibili con l'applicazione del criterio del c.d. *pro rata temporis* propugnato dalla richiamata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014, stante l'incompatibilità tecnico-matematica del criterio *pro rata temporis* "lineare" con voci di costo corrisposte dal consumatore nella fase preliminare all'ammortamento del credito e perciò, per definizione, prive di qualsiasi legame con la variabile temporale (il c.d. "fattore-tempo").

Senonché, non prevedendo il contratto di finanziamento in esame uno specifico criterio di rimborso dei costi *up-front*, questo Collegio deve necessariamente procedere ad un'integrazione "giudiziale" secondo equità del regolamento contrattuale sul punto lacunoso (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) *"per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi"* (in questi termini, Collegio di coordinamento, n. 26525/2019). Ed il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile pare, nella specie, analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento (così ancora Collegio di coordinamento di questo Arbitro n. 26525/2019).



Pertanto, in considerazione dell'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della diciassettesima rata di ammortamento (su sessanta complessive), spetta al ricorrente l'importo di euro 114,74, a titolo di quota parte commissione di intermediazione. Analogo criterio di rimborso deve applicarsi alle spese di istruttoria: le quali, nella formulazione contrattuale in esame, parimenti hanno – secondo il consolidato orientamento dei Collegi di questo Arbitro – natura *up front*. Spettano dunque a tale titolo all'istante euro 184,93.

Va invece respinta per difetto di prova la richiesta del ricorrente di risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della violazione del dovere di correttezza. Ciò anche alla stregua del consolidato indirizzo della Suprema Corte secondo cui, *"l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo"* (Cass., 7 maggio 2015, n. 9201; v. anche Cass., 10 ottobre 2007, n. 21140).

Occorre poi rilevare l'irricevibilità della domanda relativa alla verifica del costo effettivo del finanziamento e dell'eventuale superamento dei tassi di riferimento e l'adozione dei necessari provvedimenti: l'istante ha infatti formulato, a tal proposito, un'istanza del tutto generica ed esplorativa, omettendo la produzione di qualsiasi documento relativo al contratto o all'andamento del rapporto oggetto di contestazione che consenta al Collegio di verificare l'effettiva sussistenza dell'usura. È dunque evidente che tale domanda è volta a sollecitare il Collegio allo svolgimento di una funzione di tipo consulenziale, estranea agli scopi ed alle funzioni dell'ABF, contemplate dall'art. 128-bis Tub, dai regolamenti delegati della Banca d'Italia e del CICR. Come è noto, l'ABF è infatti organo chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati, non già a rilasciare pareri o rendere servizi di natura consulenziale ai ricorrenti (e v., *ex multis*, ABF Napoli, nn. 10808/2016, 8680/2016, 3761/2015, 6836/2015 e 6767/2015; ABF Roma, n. 522/2015; ABF Milano, nn. 1897/2014 e 4404/2015).

In considerazione di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente ad ottenere dall'intermediario un importo complessivo di euro (299,67 arrotondati – nei limiti della domanda formulata a tale titolo – ad euro) 300,00, oltre interessi dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 300,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 11825 del 06 maggio 2021

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO